

**REPUBBLICA ITALIANA**<sup>[1]</sup><sub>[2]</sub><sup>[3]</sup><sub>[4]</sub>

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI BENEVENTO**

**II sezione civile**

in persona del giudice Dott.ssa Floriana Consolante, in funzione di giudice monocratico all'esito dell'udienza di discussione ex art 281 *sexies* c.p.c. del 15 marzo 2017 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. OMISSIS R.G.A.C.C. dell'anno 2015 vertente

**Tra**

Debitore, opponente

**e**

Banca, opposta

**Conclusioni delle parti:**

All'udienza del 15 marzo 2017 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione, il DEBITORE proponeva opposizione avverso il D.I. n. OMISSIS notificatogli dalla BANCA con il quale gli era ingiunto di pagare l'importo di € 720.924,19 oltre interessi e spese della procedura.

Instaurato il contraddittorio si costituiva la Banca opposta.

Con ordinanza del 22.9.2015 il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del D.I. opposto ai sensi dell'art 648 c.p.c. e assegnava alle parti il termine di giorni quindici per proporre domanda di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art 5 Dlgs 28/2010.

All'udienza del 25.1.2017, in cui doveva essere data la prova dell'esperimento del tentativo di mediazione, parte opposta deduceva che la domanda di mediazione non era stata proposta e, pertanto, considerato che non si era addivenuti ad un bonario componimento della controversia, chiedeva che il G.I. dichiarasse l'improcedibilità dell'opposizione.

Era, quindi, fissata udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art 281 *sexies* c.p.c.

L'eccezione preliminare in merito alla improcedibilità della opposizione per mancato esperimento del tentativo di mediazione, sollevata da parte opposta ma rilevabile di ufficio dal GU, è idonea a definire in via assorbente la controversia.

Ed invero si ritiene condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, **in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se le parti non hanno esperito la mediazione disposta dal magistrato, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo**; e tale improcedibilità travolge non la domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo, ma l'opposizione a essa.

Si richiama in merito quanto espresso dalla Corte di Cassazione la quale nella sentenza civile 3 dicembre 2015 n. 24629 ha stabilito che la norma (art. 5 D.Lvo 28/2010) è stata costruita in funzione deflattiva e, pertanto, va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell'efficienza processuale.

In questa prospettiva la norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira – per così dire – a rendere il processo la *extrema ratio*. Quindi l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo.

Nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l'opposizione, la difficoltà di individuare il portatore dell'onere deriva dal fatto che si verifica una inversione logica tra rapporto sostanziale e rapporto processuale, nel senso che il creditore del rapporto sostanziale diventa l'opposto-convenuto nel giudizio di opposizione. Questo può portare ad un errato automatismo logico per cui si individua nel titolare del rapporto sostanziale (che normalmente è l'attore nel rapporto processuale) la parte sulla quale grava l'onere.

Ma in realtà – avendo come guida il criterio ermeneutico dell'interesse e del potere di introdurre il giudizio di cognizione – la soluzione deve essere quella inversa.

Invero, attraverso il decreto ingiuntivo, l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo.

È l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito. È dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perché è l'opponente che intende precludere la via breve per instaurare un giudizio a cognizione piena. La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell'opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice.

È, dunque, l'opponente ad avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo *ex art. 653 c.p.c.*

Soltanto quando l'opposizione sarà dichiarata procedibile riprenderanno le normali posizioni delle parti: opponente convenuto sostanziale, opposto – attore sostanziale.

Ma nella fase precedente sarà il solo opponente, quale unico interessato, ad avere l'onere di introdurre il procedimento di mediazione; diversamente, l'opposizione sarà improcedibile

Nel caso in esame il Tribunale aveva onerato le parti di attivare il procedimento di mediazione con ordinanza del 22.9.2015 (entro il termine perentorio di giorni 15); nessuna delle parti ha attivato la detta procedura; in conseguenza di tanto la presente opposizione va dichiarata improcedibile, con conferma del D.I. opposto

Ogni ulteriore questione, pur sollevata dalle parti in lite, rimane assorbita nella pronuncia di cui sopra.

Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Benevento, II sezione civile, in persona del giudice dott.ssa Floriana Consolante, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il D.I. n. OMISSIS proposta da OMISSIS nei confronti della BANCA OMISSIS oggi BANCA OMISSIS azioni, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara l'improcedibilità dell'opposizione e conferma il D.I. opposto;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 7500,00 per compenso di avvocato di cui € 3000,00 per la fase di studio, € 2000,00 per la fase introduttiva ed € 2500,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.

Benevento 15 marzo 2017

Il Giudice

Dott.ssa Floriana Consolante